

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 880)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1964
(V. Stampato n. 1628)*

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 novembre 1964*

Attuazione di iniziative per lo sviluppo delle esportazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero, nei limiti della sua competenza, può conferire — con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1961, n. 1292 — all'Istituto nazionale per il commercio estero, oltre i compiti citati nell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 gennaio 1947, n. 8, anche tutti quegli altri incarichi, che a suo giudizio ritiene opportuni ai fini di promuovere lo sviluppo delle esportazioni italiane.

Il Ministero del commercio con l'estero, nel caso di concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, è autorizzato a corrispondere immediatamente una somma non superiore ai quattro quinti dell'intero ammontare del contributo, mentre la rimanenza sarà erogata previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali è stata disposta la concessione del contributo.